



COMUNE DI SCIARA

PROVINCIA DI PALERMO

**REGOLAMENTO
MODALITA' E CRITERI
PER L'EFFETTUAZIONE
DI
PUBBLICITA' FONICA**

IV SETTORE : CORPO POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento è diretto a disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione di pubblicità a mezzo di fonoriproduttori installati su veicoli, ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (CdS).

2. Per pubblicità fonica, ai sensi della presente disciplina, si intende la diffusione di qualsiasi messaggio a scopo commerciale o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3. E' di pubblico interesse, ai sensi della presente disciplina, la diffusione a tutta la cittadinanza di messaggi diretti a portare, ad immediata conoscenza della stessa, situazioni e circostanze particolari, generalmente rivolte alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica e comunque, in ogni caso, disposti dalle Autorità di cui al comma precedente.

ART. 2 DEFINIZIONE DI VEICOLI

1. Per veicoli, agli effetti del rilascio di provvedimento autorizzatorio di cui all'art. 1, si intendono gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori così come individuati all'art. 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri si applicano sia per la pubblicità fonica effettuata all'interno dei centri abitati, che per quella effettuata fuori dai centri abitati, purché nell'ambito del territorio comunale.

ART. 4 DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO

1. Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio ed in ottemperanza alle disposizioni che seguono, la definizione di centro abitato è quella prevista all'articolo 3, primo comma, punto 8) del vigente Codice della Strada, ed individuato con delibera di G.M. n. 113 del 28/6/1993.

ART. 5 RICHIESTA

1 Il rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità ai sensi dell'articolo 1 ed all'interno dei centri abitati così come individuati all'articolo precedente è di competenza del Comune. Il rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità fonica fuori dai centri abitati, salvo che il transito non sia motivato da esigenze di collegamento, è rilasciata dall'Ente proprietario della strada.

2 Il rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità ai sensi dell'articolo 1 è subordinato alla presentazione di apposita domanda in competente bollo predisposta su apposito modello fornito dal competente ufficio comunale.

3 La domanda deve essere sottoscritta dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante in caso di società, e dovrà contenere l'indicazione dei veicoli che saranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

4 La richiesta di autorizzazione, presentata da soggetti che non svolgano l'attività di agenzia di pubblicità ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., e che effettuino la pubblicità di cui al presente regolamento in modo non professionale ed organizzato, dovrà indicare la manifestazione, l'evento o l'iniziativa specifica che s'intende promuovere e dovrà essere presentata al Comune almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio della manifestazione.

ART. 6 PROCEDURA DI RILASCIO

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del IV Settore Corpo Polizia Municipale ed Attività Produttive, tenuto conto del rispetto delle disposizioni di legge sopracitate e del presente regolamento.

2. Il provvedimento è rilasciato per una durata a tempo indeterminato a coloro che svolgano l'attività di agenzia di pubblicità di cui all'115 del T.U.L.P.S.. I titolari dell'autorizzazione dovranno comunicare annualmente, all'Amministrazione, la prosecuzione dell'attività ed il mantenimento del suddetto requisito.

3. Ai soggetti che non svolgano l'attività ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. e che effettuino la pubblicità di cui al presente regolamento in modo non professionale ed organizzato, verrà rilasciata un'autorizzazione temporanea limitata esclusivamente all'effettuazione della pubblicità relativa alla manifestazione, l'evento o l'iniziativa specifica che s'intende promuovere. La validità massima del titolo autorizzatorio è di un anno dalla data del rilascio.

ART. 7 PUBBLICITÀ FONICA ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

1. All'interno dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'articolo 4, la pubblicità fonica deve essere svolta nel rispetto dei periodi e delle fasce orarie di seguito individuate:

(e comunque in coincidenza con l'ora legale)

periodo 1 aprile - 30 settembre dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00

periodo 1 ottobre - 31 marzo dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

2. Ai sensi di quanto disposto dal primo comma si intende effettuata nel centro abitato la fonoriproduzione o l'amplificazione di messaggi anche qualora, durante l'itinerario prefissato, il veicolo esca una o più volte dai confini del medesimo per motivi di collegamento. Devono comunque essere ottemperati gli obblighi in materia di imposta sulla pubblicità, così come regolati a livello locale.

ART. 8 PUBBLICITÀ FONICA FUORI DAI CENTRI ABITATI

1. La pubblicità fonica genericamente intesa, svolta al di fuori dei centri abitati, resta consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. (Rif. Art. 59 Rg.to del CdS)

ART. 9 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'effettuazione di pubblicità fonica o di diffusione amplificata di messaggi genericamente intesi a bordo di veicoli, esclusi i messaggi di pubblico interesse come definiti al terzo comma dell'articolo 1, deve avvenire nel pieno rispetto del vigente Codice della strada e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 155 del medesimo Codice.

ART. 10 SANZIONI

1. Chiunque effettua pubblicità fonica senza autorizzazione, ovvero non osservando le prescrizioni in essa contenute, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 23 del Codice della Strada.

ART.11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno della sua ripubblicazione.

DELIBERA DI CC , N°44 DEL 30/11/2004
ESECUTIVO IL 31 GENNAIO 2005